

COMUNE di FRISANCO
Provincia di PORDENONE

CERTIFICAZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 2020

Il sottoscritto dott. Piergiorgio Strizzolo, revisore dei conti del Comune di Frisanco nominato con delibera del consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2017 e conseguente incarico per il periodo dal 18.12.2017 al 17.12.2020 affidato con delibera della giunta comunale n. 67 del 5.12.2017,

VISTO il vigente contratto collettivo di comparto del Personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016-2018 per il personale appartenente al comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia sottoscritto in data 15.10.2018 e, in particolare, gli articoli 38, 39 e 40 che disciplinano la materia della contrattazione decentrata integrativa;

CONSIDERATO che l'art. 40 del suddetto contratto stabilisce che “ai sensi dell'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 18/2016 la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge obbligatoriamente a livello territoriale in forma unitaria per l'U.T.I. e per tutti i comuni che vi partecipano, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione della gestione del personale, la negoziazione sull'utilizzo delle risorse economiche va intesa rispettivamente al singolo Ente”;

CHE questo Comune fa parte dell'U.T.I. delle Dolomiti e delle Valli Friulane a cui è stata conferito la Funzione Personale;

CHE in data 11.11.2019 è stata sottoscritta tra le parti la preintesa di accordo decentrato integrativo territoriale per il triennio 2019-2021 in applicazione del CCRL 15.10.2018 relativo al personale dipendente con qualifica non dirigenziale dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e dei comuni che ne fanno parte;

VISTO il comma 1 dell'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (controlli in materia di contrattazione integrativa) che di seguito si trascrive: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

VISTA la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dai competenti uffici e trasmessa allo scrivente;

CONSIDERATO:

- che l'art. 32 del nuovo contratto data 15.10.2018 recante “costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa”, innova completamente la modalità di costituzione e di finanziamento delle voci precedentemente afferenti al fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- che il nuovo contratto all'art. 32, comma 6, prevede il finanziamento a bilancio delle voci stipendiali accessorie non più gravanti sul fondo (salario aggiuntivo, indennità, straordinari, ecc.);

PS

- che a decorrere dal 1^o gennaio 2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni economiche e dalla produttività del personale saranno imputate a carico del bilancio e non più del fondo;
- che il comma 7 dell'art. 32 del vigente CCRL individua comunque un limite inderogabile, si prevede infatti che l'importo annuo destinato a finanziare tutti gli oneri stipendiali diversi dalle progressioni economiche e dalle performance, ad eccezione del salario aggiuntivo e dello straordinario, non possa essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, (salvo la facoltà di aumento del 25% prevista dal medesimo comma la cui applicazione però dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni rese dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di contratto);

ESAMINATO il prospetto riportante le singole voci componenti il fondo per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 quantificante un importo complessivo di Euro 19.100,61, di cui € 12.100,61 di risorse stabili da destinare alla remunerazione delle progressioni economiche acquisite o da attribuire ed € 7.000,00 di risorse variabili da destinare all'incentivazione della produttività del personale;

VERIFICATO

- che la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è conforme all'art. 32 del CCRL 15.10.2018 e nel rispetto delle linee guida impartite dalla Direzione Centrale della Funzione Pubblica della Regione FVG;
- che, come disposto dal Contratto Collettivo di Comparto del Personale non dirigente- comparto unico della Regione FVG sottoscritto in data 15.10.2018 e dalla Direzione Centrale Funzione Pubblica e semplificazione della Regione FVG per l'anno 2020 la contrattazione decentrata avverrà, "comunque e prudenzialmente osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017";
- che le risorse necessari per le progressioni economiche già attribuite non sono superiori alle risorse stabili disponibili;

ESPRIME

- il giudizio di congruità e di attendibilità contabile sul fondo per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 con le previsioni di bilancio e le norme in materia di contenimento della proposta di personale;
- il parere FAVOREVOLE alla proposta di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e di determinazione delle altre voci imputate al bilancio.

Li. 21/06/2020

IL REVISORE
dott. Piergiorgio STRIZZOLO

